



## PROVINCIA DI SASSARI

Settore Ambiente

### REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI SONORE

#### **Art.1 - Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento detta le procedure tecnico - amministrative per il funzionamento e l'operato del Servizio di Monitoraggio delle Emissioni Sonore, ai sensi del D.Lgs. n.447/95 e relativi decreti attuativi.
2. Costituisce oggetto del Regolamento la disciplina delle modalità di esercizio delle competenze assegnate alla Provincia dalla vigente normativa di settore e del servizio di rilevazione strumentale dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno ed in quello abitativo.

#### **Art.2 – Definizioni.**

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
  - a) Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
  - b) Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono attività produttive;
  - c) Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
  - d) Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lett. c);
  - e) Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
  - f) Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

- g) Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- h) Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge;
- i) Tecnico competente: la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalla vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di controllo.

**Art.3 - Competenze della Provincia.**

1. Le funzioni della Provincia, indicate dall'art.19 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche sono il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni sonore.
2. I principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, sono disciplinati dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico, 26 ottobre 1995 n. 447, , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Detta legge indica, in particolare agli artt. 5 e 14, le seguenti competenze:
  - funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
  - funzioni assegnate dalle leggi regionali emanate ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
  - funzioni di controllo e di vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale;
  - possibilità di utilizzo delle strutture delle Agenzie Regionali dell'Ambiente di cui alla L. 21.01.1994 n.61, ove costituite;
  - ai sensi dell'art.10, la Provincia irroga le sanzioni amministrative ivi previste qualora la relativa violazione avvenga in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale;
  - ai sensi dell'art.9, emette ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
  - assume ogni ulteriore competenza le venga delegata ai sensi della normativa Regionale di attuazione della Legge-quadro.
4. Un rappresentante della Provincia, designato dal Dirigente competente, partecipa alla Commissione per la valutazione del rumore aeroportuale disciplinata dall'art.5 del decreto attuativo della L. n.447/95, Ministero dell'Ambiente 31.10.1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".

**Art.4 - Modalità di espletamento delle competenze.**

1. L'attività del Servizio Emissioni Sonore può essere espletata d'ufficio o ad iniziativa di terzi.

2. L'attività ordinaria del Servizio viene svolta autonomamente o su semplice segnalazione esterna ogni qual volta si tratti di funzioni rientranti nelle competenze proprie della Provincia così come indicate dal precedente art.3.
3. Il Servizio può essere altresì attivato su iniziativa di terzi ogni qual volta sia richiesto l'intervento di tecnici provinciali di rilevamento delle emissioni sonore e della strumentazione in possesso dell'Amministrazione Provinciale da parte dei seguenti Enti o uffici Pubblici:
  - Corpi di Polizia Municipale dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale;
  - Polizia di Stato;
  - Arma dei Carabinieri;
  - Polizia Giudiziaria;
  - Guardia di Finanza;
  - Servizi di Igiene delle Aziende U.S.L. ricadenti nel territorio Provinciale;
  - Altre Autorità aventi competenze specifiche in materia.
4. Non sono ammesse e non verranno tenute in considerazione le richieste di privati, cittadini o Enti.

#### **Art.5 – Modalità di richiesta del Servizio per conto terzi.**

1. Ogni qual volta si manifestasse la necessità, su richiesta delle Autorità di cui al precedente articolo, di una rilevazione strumentale, di una quantificazione analitica del livello di inquinamento acustico, l'Amministrazione potrà eseguirle con i propri mezzi ed utilizzando il proprio personale a tal fine qualificato.
2. Le richieste di intervento dovranno pervenire per iscritto, anche tramite fax, all'Amministrazione Provinciale di Sassari, la quale, per mezzo del Servizio Emissioni Sonore, entro 10 giorni dalla richiesta, prenderà opportuni contatti con l'Autorità richiedente e fisserà la data dell'intervento.
3. Al fine di garantire un recupero delle risorse economiche impegnate nell'attuazione del Servizio, sia per la gestione del personale (indennità di missione, lavoro straordinario e rimborsi vari) che per l'ammortamento delle spese sostenute per la dotazione strumentale e le relative manutenzioni, sarà approvato con specifica delibera di Giunta su proposta del Dirigente del Settore competente, apposito tariffario. Attraverso tale tariffario verrà quindi stabilito l'importo dei diritti per le rilevazioni strumentali effettuate.
4. L'importo così fissato verrà addebitato all'Autorità richiedente, qualora a questa spettino i proventi della sanzione amministrativa applicata, o all'Autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa, ovvero, in caso di mancata irrogazione della sanzione, a carico di colui o coloro dal cui esposto ha avuto origine il sopralluogo.
5. Il corrispettivo del servizio reso dovrà essere liquidato dall'Ufficio competente dietro presentazione di parcella da parte del tecnico provinciale competente, il quale provvederà all'invio della stessa unitamente alla relazione di sopralluogo di cui al successivo art.6.

6. Il Dirigente competente, nella determinazione di approvazione del tariffario provvederà altresì ad individuare il responsabile del procedimento relativo al Servizio Emissioni Sonore.

**Art.6 - Le rilevazioni Strumentali.**

1. Il Servizio Emissioni Sonore della Provincia, nell'espletamento delle funzioni affidategli, redige relazioni tecniche di sopralluogo in conformità al Decreto del ministero dell'Ambiente 16.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dette relazioni tecniche verranno trasmesse tramite lettera raccomandata R.R. a cura dello stesso Servizio Emissioni Sonore, entro i 15 giorni successivi al sopralluogo ed ai rilievi, all'Autorità richiedente e congiuntamente alla quale è stato effettuato il sopralluogo, che provvederà alla notificazione dello stesso, unitamente al verbale di contestazione, al trasgressore.  
Negli stessi termini deve essere trasmessa copia di dette relazioni alla Presidenza della Amministrazione Provinciale.

**Art.7 – Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dei competenti organi di controllo e dopo la prescritta ripubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni .
2. Esso deve essere trasmesso, a cura del Settore Ambiente, a tutte le Autorità aventi competenze in materia di monitoraggio delle emissioni sonore ed inquinamento acustico ricadenti nel territorio della Provincia di Sassari.